



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 31

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

OGGETTO: Esecutività della sanzione disciplinare.

In merito alla tematica relativa alla esecutività della sanzione disciplinare, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

La sanzione disciplinare irrogata dalle Commissioni di Albo è un atto amministrativo di natura provvedimentale e come tale si ispira ai principi generali fissati dall'articolo 21 – quater, comma 1, della Legge 241/1990 e s.m.i. che nella rubrica “Efficacia ed esecutività del provvedimento” espressamente dispone: *“I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo”*.

Ai sensi della normativa speciale, la decisione della Commissione di Albo, a conclusione del procedimento disciplinare, diviene esecutiva:

- quando è trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione per proporre ricorso alla CCEPS (art. 53 D.P.R. n. 221/50);
- quando, a seguito di proposizione del ricorso alla CCEPS, tale organo abbia notificato alle parti la decisione che respinge il ricorso stesso (art. 68 D.P.R. 221/1950).

In ossequio ai principi di certezza del diritto e di razionalizzazione dell'azione amministrativa, e come ribadito dalla recente giurisprudenza di settore, pertanto, la sanzione disciplinare diventa esecutiva dal giorno successivo alla scadenza del termine di impugnazione, mentre, nel caso di impugnazione, dal giorno successivo alla notifica della decisione della CCEPS di rigetto.

Da quanto sopra esposto e al fine di ottimizzare e razionalizzare l'azione delle Commissioni di disciplina – che hanno, tra le attribuzioni previste dalla legge, quella di adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) del D.Lgs.C.P.S. n. 233/46 – la FNOMCeO suggerisce di integrare il provvedimento della Commissione di disciplina che commina la sanzione disciplinare con l'indicazione dei termini per proporre l'impugnazione, della specifica relativa alla decorrenza della efficacia della sanzione come sopra evidenziato, nonché con la espressa indicazione che, una volta divenuta esecutiva, contestualmente alla decorrenza dell'efficacia della sanzione, si procederà all'annotazione della stessa sull'Albo di competenza.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Nel rispetto del principio di massima trasparenza si suggerisce, inoltre, di evidenziare anche nella nota della Commissione di disciplina con la quale è notificato all'iscritto il provvedimento sanzionatorio i seguenti elementi: la decisione, i riferimenti di legge che disciplinano le modalità di impugnazione e l'esecutività della sanzione, l'indicazione della data di decorrenza della sanzione, già determinabile sia nel caso in cui non venga proposta l'impugnazione in quanto coincidente con il giorno successivo alla data di scadenza della proposizione del ricorso alla CCEPS sia nel caso di impugnazione in quanto coincidente con il giorno successivo alla notifica di rigetto del ricorso effettuata dalla CCEPS, precisando che contestualmente sarà effettuata l'annotazione sull'Albo di competenza.

Si richiama l'attenzione su quest'ultimo adempimento da parte degli uffici preposti, stante la natura di atto che fa fede pubblica rivestita dall'Albo professionale.

Alla luce di quanto sopra indicato, si ribadisce che la competenza circa l'applicazione dei provvedimenti disciplinari divenuti esecutivi è delle Commissioni di Albo.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

CDA/LC